

# CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. II  
n. 8

## PROPOSTA DI MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO

*(Capo XXII — Articoli 102, 102-bis, 103, 104, 105, 106: Disposizioni relative alla Commissione parlamentare per le questioni regionali)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIA, PIZZETTI, BRESSA e ZACCARIA**

*Presentata alla Presidenza della Camera l'11 dicembre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante « Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione », contiene una norma transitoria che demanda ai Regolamenti parlamentari la possibilità di prevedere l'integrazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali (come noto prevista dall'articolo 126, comma 1, della Costituzione) con rappresentanti delle Regioni e di tutti gli enti locali, in attesa di una più ampia riforma costituzionale della forma di Stato che riconosca un'adeguata rappresentazione degli interessi locali nella seconda Camera.

Il comma 1 dell'articolo 11 citato, infatti, dispone che « sino alla revisione delle norme del titolo I della parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli

enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali ».

In tal direzione, l'articolo 11 rappresenta, nell'economia generale della riforma del titolo V, la norma che dovrebbe garantire che la transizione dal « federalismo amministrativo » attuale, al « federalismo costituzionale » futuro, avvenga nel rispetto degli interessi di tutti i soggetti che compongono la Repubblica, secondo la definizione del nuovo articolo 114 del dettato costituzionale.

Dopo tale riforma non si può affermare che la funzione legislativa del Parlamento sia rimasta immutata: non ci si è, infatti, limitati ad attribuire materie prima di competenza statale alle Regioni, ma è totalmente cambiato il modo di considerare il rapporto Stato/Regioni, le sfere di competenza, le attribuzioni a ciascuna attribuite ed è subentrato un rapporto con le Province, i Comuni e gli altri enti locali che prima non esisteva.

A ciò si aggiunga che il legislatore costituzionale si è preoccupato, nel momento in cui ha novellato l'architettura della nostra Carta fondamentale — attribuendo soggettività giuridica alle regioni, alle province, alle città metropolitane ed ai comuni — che ciò avvenisse in seno ad una forma di rappresentanza parlamentare delle regioni e degli enti locali e quindi nel quadro di una assise nuova e diversa dal sistema della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, ove si è finora cercato di trovare la composizione dei contrastanti interessi delle diverse componenti della Repubblica.

Con riferimento a quest'ultimo profilo, va sottolineato, infatti, come la Commissione parlamentare per le questioni regionali sia stata sinora espressione di un bicameralismo perfetto e di un Parlamento che, al di là delle diversificazioni delle leggi elettorali — nell'una come nell'altra Camera —, ha rappresentato solamente la comunità nazionale e non le articolazioni della Repubblica; grazie all'innovazione dell'articolo 11 si richiede, dunque, che venga risolta, attraverso la determinazione del criterio di partecipazione delle Regioni e degli enti locali, la composizione di un diverso equilibrio decisionale nella legislazione di pertinenza regionale, rispetto al quale la composizione attuale assume il ruolo di rappresentanza dello Stato.

L'opportunità di dare immediata attuazione all'articolo 11 della legge costituzionale n. 3/2001 non pare venir meno neppure in conseguenza dell'ipotizzata istituzione del Senato federale — risultando confermato ed accentuato, anzi, l'ulteriore rinvio della sua istituzione (già prevista nello stesso articolo 11). Ciò induce a considerare l'integrazione della Commissione parlamentare come uno strumento di stimolo per il legislatore nazionale per una serie di motivazioni.

Se la ragione più immediata di tale opportunità risulta essere costituita dalla esigenza di istituire una rappresentanza territoriale a livello parlamentare, dall'al-

tro vi è anche la necessità di adeguare i principi ed i metodi della legislazione parlamentare alle mutate condizioni di autonomia che interverranno in relazione all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, e, più in generale, introdotte con la menzionata revisione del titolo V, parte seconda, della Costituzione.

Non è sufficiente, in sostanza, che si affronti il problema di garantire la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie alle scelte statali al fine di tutelare gli interessi di natura locale, ma occorre domandarsi se l'attuale procedura legislativa sia adeguata a gestire il diverso rapporto che si instaurerà fra lo Stato e le Regioni.

Conseguentemente, se l'integrazione della Commissione bicamerale può essere considerata un passaggio obbligato di tutta la riforma del titolo V, la sua attuazione deve implicare una più complessa ridefinizione della procedura parlamentare, affinché gli interessi regionali e locali possano essere oggetto di valutazione complessiva nelle varie fasi di approvazione parlamentare; questo, ovviamente, non significa necessariamente mettere in discussione — nel complesso — i regolamenti parlamentari, ma senza dubbio rileggerli ed adattarli alla nuova prospettiva.

Alla luce delle considerazioni testé esposte, si è ritenuto, dunque, opportuno presentare la seguente proposta di modificazione del capo XXII — articoli 102, 103, 104, 105, 106 — del Regolamento della Camera dei deputati.

Per il profilo attinente la composizione numerica della Commissione, è stata confermata l'indicazione sul suo carattere paritetico: si propone, cioè, la previsione della presenza di rappresentanti delle autonomie territoriali numericamente equivalente a quella della componente parlamentare. Ferma restando, quindi, la volontà di non modificare il numero fissato dalla legge n. 775 del 28 ottobre 1970, di quaranta parlamentari componenti la Commissione (venti deputati e venti senatori), si prevede la partecipazione ai lavori della Commissione di quaranta rappresentanti delle Regioni, delle Province auto-

nome e degli enti locali, ripartiti secondo la seguente suddivisione:

ventidue rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome;

cinque rappresentanti delle Province;

tredecim rappresentanti dei Comuni.

Si è ritenuto appropriato, tuttavia, escludere la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie ai lavori della Commissione nel caso di esercizio della funzione prevista dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nonché a quelli concernenti l'elezione dei membri dell'Ufficio di Presidenza. Va rilevato, infatti, che l'esclusione dall'esercizio della funzione consultiva in caso di scioglimento di un Consiglio regionale e rimozione di un Presidente di Giunta è demandata espressamente dalla norma costituzionale alla Commissione costituita esclusivamente da deputati e senatori; per ciò che riguarda, invece, il secondo profilo, l'esclusione della partecipazione all'elezione dell'Ufficio di Presidenza (la cui composizione è prevista dall'articolo 52, comma 2, della legge n. 62 del 1953) discenderebbe direttamente dalla legge che rimette tale elezione alla Commissione nella composizione parlamentare. Per le riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione che abbiano ad oggetto determinazioni relative alle attività di competenza della Commissione nella composizione integrata è comunque ammesso l'intervento di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante delle Province e un rappresentante dei Comuni.

La proposta emendativa in oggetto prevede l'introduzione dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, per disciplinare le modalità di designazione relative ai rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali (Comuni e Province) che dovrebbero integrare la Commissione parlamentare per le questioni regionali. Per quanto riguarda i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, si è confermata l'affermazione di una regola ge-

nerale a carattere suppletivo che, nella salvaguardia dell'autonomia regionale, radica nelle assemblee legislative la competenza a designare i rappresentanti in seno alla Commissione. In tal direzione si propone, quindi, che i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome siano eletti, in ragione di uno per ciascuna di esse, dai rispettivi Consigli o Assemblee, entro il termine stabilito dai Presidenti delle due Camere.

Diversamente, per gli enti territoriali — Comuni e Province — si propone una modalità di designazione basata su un meccanismo di secondo grado e non di investitura diretta; si è optato, cioè, per rimettere la designazione di tali rappresentanti alla componente degli enti locali della Conferenza Stato-città autonomie locali.

Al fine di garantire la rappresentanza delle Città metropolitane, nella designazione dei rappresentanti degli enti locali è stato, ulteriormente, previsto che si tenga conto dei criteri indicati dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, e cioè di quelli che garantiscono la presenza, tra i sindaci designati dall'ANCI, di cinque sindaci che rappresentino le città metropolitane.

Piuttosto tortuoso, e soprattutto di difficile definizione, è apparso il tema delle competenze della Commissione nella composizione integrata.

La presente proposta individua la competenza della Commissione ad esprimere un parere non solo sui progetti di legge indicati nell'articolo 11, comma 2, della legge 3/2001, ma anche su progetti di legge che, pur non riguardando le materie di cui all'articolo 117, terzo comma e 119 della Costituzione, contengano comunque disposizioni riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali. Il riconoscimento di una competenza consultiva della Commissione ulteriore rispetto a quella costituzionalmente individuata dall'articolo 11, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001 è derivato dalla considerazione che vi possono essere progetti di legge, diversi da quelli indicati nel comma 2 dell'articolo 11 (si pensi alle leggi sulla au-

tonomia differenziata di cui all'articolo 116 della Costituzione, a quelle sulle forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie dell'immigrazione, della sicurezza e della tutela dei beni culturali previste dall'articolo 118 della Costituzione, eccetera), che tuttavia possono presentare rilevanti aspetti d'interesse per le autonomie.

La competenza consultiva della Commissione riguarderebbe anche i progetti di legge assegnati in sede legislativa o in sede redigente, gli emendamenti ad essi riferiti, che contengano disposizioni di cui all'articolo 117, terzo comma e 119 della Costituzione, e comunque disposizioni riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, nonché gli schemi di atti normativi del Governo, trasmessi alle Camere per il parere parlamentare (in base all'articolo 96-ter, comma terzo, del Regolamento).

All'articolo 104 del Regolamento, secondo la nuova formulazione proposta, si disciplinano, invece, le modalità di funzionamento della Commissione parlamentare integrata. In particolare, si introduce una specifica modalità di formazione del parere della Commissione, mediante la possibilità di nominare un comitato di relatori; attraverso la nomina di questo comitato si intende configurare una sede istituzionale di confronto preventivo tra la componente parlamentare e quella delle autonomie territoriali, preordinata alla composizione di possibili conflitti e al raggiungimento di un accordo tra le diverse componenti. Nell'ipotesi in cui, comunque, non si pervenisse ad una proposta concordata unanimemente, ovvero, nel caso in cui il Presidente, sentiti i rappresentanti delle autonomie territoriali, non ritenesse di nominare il comitato dei relatori, si prevede il ricorso alla modalità ordinaria di formazione del parere. In questo caso, tuttavia, il relatore da nominare dovrebbe essere scelto — in ogni modo — tra i parlamentari.

Merita, in ultimo, particolare attenzione la questione attinente agli effetti dei pareri espressi dalla Commissione parlamentare integrata nel procedimento legislativo, so-

prattutto per la complessità delle implicazioni che ad essa sono sottese.

La formulazione della proposta, innovando totalmente l'articolo 106 del Regolamento, si muove nella direzione di prevedere la possibilità che, in presenza di pareri contrari o favorevoli all'introduzione di modificazioni, espressi dalla Commissione parlamentare integrata, quest'ultimi s'intendano presentati come emendamenti (e posti in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, del Regolamento), qualora non vi sia stato alcun adeguamento da parte della Commissione competente.

Sul punto, va comunque precisato che la sopra menzionata disciplina « speciale » degli effetti sul procedimento legislativo riguarderebbe esclusivamente i pareri relativi a disposizioni riguardanti le materie indicate nell'articolo 11, comma 2, e non anche gli altri pareri di competenza della Commissione (i quali non esplicherebbero, sul procedimento legislativo, effetti diversi da quelli ordinari).

Con l'obiettivo di impedire, altresì, modalità di elusione ed aggiramento delle speciali garanzie procedurali previste per il caso che l'Assemblea voglia disattendere le indicazioni contenute — sotto forma di condizioni — nel parere della Commissione, nel presente testo di modifica del Regolamento si è voluto introdurre una specifica « clausola finale di garanzia » mutuata dall'esperienza applicativa dell'articolo 102-bis del Regolamento del Senato — e finalizzata al rispetto delle condizioni contenute nel parere della Commissione parlamentare integrata.

In proposito, infatti, l'articolo 106, nel testo qui proposto, al comma 1, dispone che nell'ipotesi in cui, a conclusione delle votazioni sugli articoli, il progetto di legge non risulti adeguato alle condizioni contenute nel parere della Commissione per le questioni regionali (per effetto di deliberazioni dell'Assemblea non adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti), lo stesso si intenda approvato nel suo complesso solo ove ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

In conclusione la valutazione particolarmente articolata dei vari problemi connessi al funzionamento della Commissione, svolta in questa sede, potrebbe essere considerata indicativa del fatto che ci si trova ormai in una fase avanzata dei lavori parlamentari, caratterizzata da un'ampia meditazione intervenuta sulle varie problematiche connesse alla inte-

grazione ed alla successiva operatività della Commissione parlamentare per le questioni regionali, soprattutto nell'intento di attribuire nuovamente al Parlamento il ruolo di mediazione fra gli opposti interessi (politici e locali), che in questa fase sembrano essere di esclusiva competenza della Conferenza Stato/regioni e di quella unificata.

## TESTO DEL REGOLAMENTO

—

## CAPO XXII

DELLE PROCEDURE RELATIVE  
ALLE QUESTIONI REGIONALI

## ART. 102.

1. All'inizio di ciascuna legislatura, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, nomina, su designazione dei Gruppi e con criteri di proporzionalità, i deputati componenti la Commissione parlamentare per le questioni regionali prevista nel quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione.

2. Nel caso che il Governo promuova davanti alle Camere, su una legge regionale, questione di merito per contrasto di interessi, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, trasmette la questione alla Commissione per le questioni regionali, invitandola ad esprimere il proprio parere entro un termine stabilito nella richiesta. Il Presidente della Camera deferisce quindi la questione alla competente Commissione permanente sulle cui conclusioni l'Assemblea delibera.

3. I progetti di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la quale esprime il proprio parere nei termini di cui all'articolo 73, comma 2. Il parere è allegato alla relazione

## MODIFICA PROPOSTA

—

## CAPO XXII

**DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE  
PER LE QUESTIONI REGIONALI**

## ART. 102.

1. *Identico.*

**2. In attuazione dell'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ventidue rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, cinque rappresentanti delle Province e tredici rappresentanti dei Comuni partecipano alle sedute della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ad esclusione di quelle riguardanti l'esercizio della funzione prevista dal primo comma dell'articolo 126 della Costituzione, nonché di quelle riguardanti l'elezione dei componenti dell'Ufficio di Presidenza.**

**3. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza della Commissione che abbiano ad oggetto determinazioni relative alle attività di competenza della Commissione nella composizione integrata è ammesso l'intervento di un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome, un rappresentante delle Province ed un rappresentante dei Comuni, designati dai rispettivi organi di appartenenza, a norma dell'articolo 102-bis.**

che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

**ART. 103.**

1. I disegni di legge di approvazione degli statuti delle regioni ad autonomia ordinaria, o delle relative modificazioni, sono assegnati alla Commissione affari costituzionali per l'esame in sede referente.

2. Per l'esame del disegno di approvazione si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo, le norme del capo XVI sull'esame in sede referente.

**ART. 102-bis.**

1. I rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome sono designati uno per ogni Regione e Provincia autonoma, dai rispettivi Consigli o Assemblea.

2. I rappresentanti delle Province e dei Comuni sono designati dalla componente degli enti locali della Conferenza Stato-città ed autonomie locali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 rimangono in carica fino al rinnovo dei nuovi organi della Regione, della Provincia autonoma, della Provincia e del Comune ai quali appartengono e comunque non oltre la durata delle Camere. In caso di rinnovo degli organi, la designazione del nuovo componente ha luogo secondo le modalità indicate ai commi 1 e 2.

**ART. 103.**

1. I progetti di legge che contengono disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione o comunque riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, ivi compresi i progetti di legge costituzionale, sono assegnati anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata, che esprime parere alle Commissioni competenti.

2. La Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata esprime parere sugli articoli aggiuntivi, emendamenti o subemendamenti presentati nell'esame di un progetto di legge in Assemblea e che contengano disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione o comunque riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali.

## ART. 104.

1. La Commissione affari costituzionali si riunisce con l'intervento di un rappresentante del Governo e può stabilire, al fine di acquisire elementi utili per l'esame, l'audizione di una rappresentanza del consiglio regionale.

2. La Commissione riferisce in ogni caso all'Assemblea con relazione scritta nel termine massimo di un mese dall'assegnazione. Scaduto tale termine, il Presidente della Camera iscrive senz'altro il disegno di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea.

3. Al termine della discussione sul progetto di statuto o di modifica statutaria, la

3. Gli emendamenti presentati a progetti di legge assegnati in sede legislativa o deferiti in sede redigente che contengono disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione o comunque riguardanti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, prima della votazione, sono preventivamente inviati per il parere alla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata.

4. Qualora gli schemi di atti normativi del Governo trasmessi alla Camera per il parere parlamentare e assegnati alle Commissioni competenti, investano in misura rilevante aspetti concernenti l'attività legislativa o amministrativa delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, la Commissione nella composizione integrata può chiedere al Presidente della Camera di essere autorizzata a trasmettere propri rilievi alla Commissione competente per materia.

## ART. 104.

1. Ai fini dell'espressione dei pareri di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata, il presidente della Commissione, sentito l'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentati delle autonomie territoriali, può nominare un comitato di relatori composto da tre rappresentanti della componente parlamentare e da tre rappresentanti delle autonomie territoriali.

2. Il comitato dei relatori presenta alla Commissione una proposta di parere. A seguito della discussione in Commissione il comitato riformula la proposta di parere secondo le indicazioni emerse nel dibattito.

3. La proposta di parere formulata dal comitato dei relatori si intende approvata

Commissione formula nella relazione all'Assemblea proposta di approvazione o proposta di reiezione. Non sono proponibili emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

4. Quando la Commissione proponga la reiezione del progetto di statuto o di modifica statutaria, la relazione per l'Assemblea deve contenere uno schema di ordine del giorno in cui siano esposti i motivi della non approvazione.

ART. 105.

1. Sul disegno di legge di approvazione e sulle unite norme statutarie nonché sugli eventuali ordini del giorno di reiezione si svolge in Assemblea un'unica discussione.

**salvo che due parlamentari componenti della Commissione ovvero due rappresentanti delle autonomie territoriali richiedano che la Commissione deliberi con una votazione espressa.**

4. **Qualora il comitato dei relatori non pervenga all'unanimità ad una proposta di parere ovvero quando non si proceda alla nomina di tale comitato, si procede con la nomina di un relatore designato dal presidente della Commissione tra i parlamentari. La proposta di parere è approvata con le modalità di cui all'articolo 105.**

5. **Ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'articolo 103, comma 2, la Commissione nella composizione integrata può nominare un comitato permanente composto da un pari numero di parlamentari e di rappresentanti delle autonomie territoriali, scelti, rispettivamente, in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze parlamentari e da rispettare la proporzione tra i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome, i rappresentanti delle Province e i rappresentanti dei Comuni. Il presidente della Commissione, su richiesta di due parlamentari componenti della Commissione o di due rappresentanti delle autonomie territoriali, ovvero quando lo ritenga opportuno, convoca la Commissione plenaria per l'espressione del parere.**

ART. 105.

1. **Le deliberazioni della Commissione nella composizione integrata, relative ai pareri sui progetti di legge e sugli emendamenti che contengano disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione, sono adottate, nell'ambito di un'unica votazione contestuale, a maggioranza dei voti dei parlamentari presenti e a maggioranza**

2. Non sono ammessi emendamenti diretti a modificare le norme statutarie sottoposte ad approvazione né emendamenti o ordini del giorno volti a fissare condizioni o termini all'approvazione stessa.

3. Quando una regione abbia proposto come indipendenti fra loro più modifiche statutarie, la Camera applica a ciascuna di esse distintamente la procedura prevista dalle norme del presente capo.

## ART. 106.

1. Al termine della discussione, se sono stati presentati ordini del giorno di reiezione, l'Assemblea li vota, con modalità da cui consegua la verifica del numero legale, dopo la votazione degli eventuali emendamenti ad essi proposti.

**dei voti dei rappresentanti delle autonomie territoriali presenti.**

**2. Le deliberazioni del comitato di cui all'articolo 104, comma 5, sono adottate a maggioranza dei parlamentari nonché a maggioranza dei rappresentanti delle autonomie territoriali che formano il comitato stesso.**

**3. Le deliberazioni della Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata diverse da quelle di cui al comma 1 non sono valide se non è presente almeno un terzo dei parlamentari e almeno un terzo dei rappresentanti delle autonomie territoriali. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei parlamentari presenti e a maggioranza dei voti dei rappresentanti delle autonomie territoriali presenti.**

**4. Nelle deliberazioni di cui al comma 3 si presume che la Commissione sia sempre in numero legale, salva verifica.**

**5. Ai fini delle deliberazioni di cui al presente articolo sono considerati presenti coloro che esprimono voto favorevole o contrario.**

**6. Fatto comunque salvo quanto previsto specificamente dalle presenti disposizioni, per il funzionamento della Commissione, quando ha sede presso la Camera, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del Regolamento della Camera.**

## ART. 106.

**1. Quando un progetto di legge contenga disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate e la Commissione competente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le**

2. Se gli ordini del giorno di reiezione non sono approvati, l'Assemblea delibera successivamente sul disegno di legge di approvazione dello statuto.

3. In caso di reiezione del disegno di legge di approvazione non si applica la norma del comma 2 dell'articolo 72.

corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo. Non è ammessa la presentazione di subemendamenti né la richiesta di votazione per parti separate. Qualora i predetti emendamenti non siano approvati dall'Assemblea, le corrispondenti parti del progetto di legge sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. In ogni caso, quando al termine delle votazioni sugli articoli il testo del progetto di legge non risulti adeguato alle condizioni contenute nel predetto parere della Commissione per le questioni regionali nella composizione integrata per effetto di deliberazioni dell'Assemblea non adottate a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il progetto di legge è approvato se nella votazione finale ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

2. Gli articoli aggiuntivi, emendamenti o subemendamenti che contengano disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione sui quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata abbia espresso, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, parere contrario sono approvati se ottengono la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.

3. Nel caso che la Commissione in sede legislativa o redigente non ritenga di aderire, limitatamente alle disposizioni nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione, al parere espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali nella composizione integrata, e questa vi insista, il progetto di legge è rimesso all'Assemblea.

4. Nel caso che il parere contrario o condizionato riguardi uno schema di atto normativo del Governo rientrante nelle materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione, e la Commissione competente non vi si adegua, il relativo parere deve essere adottato dalla maggioranza dei componenti della Commissione competente per materia.